



del 20 Gennaio 2015

## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Novità in materia di tassa automobilistica: abrogata dal 01.01.2015 l'esenzione riconosciuta ai veicoli ultraventennali**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **tra le novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2015**, si annovera **l'abrogazione dell'esenzione della tassa automobilistica** (c.d. bollo auto) **per i veicoli di oltre ventanni** considerati di particolare interesse storico e collezionistico, in precedenza riconosciuta dall'art. 63 co.2 della L. 21.11.2000 n. 342. Pertanto, **dall'1.1.2015 non potranno più godere dell'esenzione dal c.d. "bollo auto" i veicoli** (sia autoveicoli che motoveicoli) **con più di vent'anni**: i) **costruiti specificamente per le competizioni**; ii) **costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica**; iii) **costruiti in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre**; iv) **che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico** in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume, che non appartengono a nessuna delle fattispecie sopra elencate. **Continueranno, invece, a godere dell'esenzione** dal pagamento della tassa automobilistica i **veicoli ed i motoveicoli**, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, **costruiti da almeno trent'anni**. Tuttavia, **per i veicoli con più di trent'anni**, che vengono messi in circolazione su strade pubbliche, **permane l'obbligo del pagamento di una tassa forfetaria in misura fissa**: i) **a titolo di tassa di circolazione**; ii) **da versare anteriormente alla messa in circolazione** (in qualsiasi mese dell'anno); iii) **indipendentemente dalla potenza del motore**.

## **Premessa**

---

**La tassa automobilistica** (più comunemente denominata "bollo auto") è dovuta periodicamente, di anno in anno, **dal proprietario del veicolo in ragione del possesso e indipendentemente dall'utilizzo del medesimo su strade pubbliche.**

### **Osserva**

Erano comunque **previste alcune esenzioni a favore di particolari categorie di veicoli**, tra i quali si annoveravano **le autovetture ed i motocicli di particolare interesse storico artistico.**

Ebbene, **tra le novità contenute nella legge di stabilità per l'anno 2015**, in vigore dal 01.01.2015, è prevista **l'abrogazione dell'esenzione** dal pagamento della tassa automobilistica **per i soli veicoli di oltre vent'anni** considerati di particolare interesse storico e collezionistico: **nulla cambia per quanto concerne le altre esenzioni previste per altre tipologie di veicoli**

## **Esenzioni tassa circolazione automobilistica: regime vigente sino al 31.12.2014**

---

Prima delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2015, **i casi di esclusioni dal pagamento della tassa automobilistica erano disciplinati**, nel contesto **dell'art. 63 della L. 21.11.2000 n. 342**, che riconosceva un trattamento particolare di favore (esenzione totale dal pagamento della tassa di circolazione), **per i seguenti autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e artistico.**

### **Veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, costruiti da almeno trent'anni.**

---

**La prima esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche**, prevista dal comma 1 della citata disposizione (art. 63 della L. 21.11.2000 n. 342), riguarda **i veicoli ed i motoveicoli**, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, **costruiti da almeno trent'anni.**

### **Osserva**

Sul punto, si precisa, che i **veicoli ed i motoveicoli sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica** a decorrere dall'anno in cui si **compie il trentesimo anno dalla loro costruzione** (art. 63 co. 1 della L. 342/2000). Salvo prova contraria, ai fini dell'esenzione, i **veicoli si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.**

Ai sensi dell'art. 63 co. 4 della L. 342/2000, **per i veicoli con più di trent'anni**, che vengono messi in circolazione su strade pubbliche, **si è tenuti al pagamento di una tassa forfetaria in misura fissa:**

→ a **titolo di tassa di circolazione;**

- da **versare anteriormente alla messa in circolazione** (in qualsiasi mese dell'anno);
- **indipendentemente dalla potenza del motore.**

Ciascuna regione, è libera di disciplinare la **misura e le modalità di versamento della suddetta** **tassa** forfettaria dovuta dalle auto e delle moto con più di 30 anni e, per tale motivo, **prima di procedere al pagamento del tributo è opportuno contattare l'ufficio tributi della Regione di appartenenza.**

#### **Osserva**

A titolo esemplificativo, si precisa che, **la regione Emilia Romagna** (Legge Regionale 15/2012) **prevede**, per detti autoveicoli, **l'esenzione automatica dal versamento della tassa di circolazione**, nel senso che **non è necessario presentare a tali fini alcuna domanda** (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Nel caso in cui un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una **tassa di circolazione forfettaria di Euro 25,82 per gli autoveicoli ed Euro 10,33 per i motoveicoli**. Sempre secondo quanto determinato dalla regione Emilia Romagna, la tassa forfettaria di cui trattasi:

- **è dovuta per l'intera annualità** e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento;
- **non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato**, senza mai circolare su aree pubbliche (la ricevuta del pagamento della tassa di circolazione deve essere esibita agli organi di polizia in caso di controllo).

#### **Veicoli costruiti da oltre vent'anni e di particolare interesse storico artistico**

**La suddetta esenzione era estesa**, per espressa previsione normativa (art. 63 co. 2 della L. 342/2000), **anche ai veicoli costruiti da oltre vent'anni e di particolare interesse storico artistico**. Sempre nel contesto della suddetta disposizione, venivano definite le caratteristiche che avrebbero dovuto possedere i veicoli per definirsi di particolare interesse storico e collezionistico.

#### **Caratteristiche dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico**

Veicoli costruiti specificamente per le competizioni

Veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre

Veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie sopra indicate, rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume

Peraltro, per essere considerati veicoli storici ultraventennali, **gli autoveicoli e motoveicoli** di cui trattasi **avrebbero dovuto possedere anche le seguenti caratteristiche:**

- **essere stati costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta** (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
- **non essere adibiti ad uso professionale** o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

**Per richiedere i benefici fiscali** (esenzione dal pagamento della tassa di circolazione) **sarebbe stato sufficiente**, così come precisato dall'agenzia delle entrate, **soltanto un'autocertificazione:**

*"Per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico la sussistenza dei requisiti legittimanti l'esenzione possa essere documentata anche tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 2000".*

#### **Osserva**

**Alcune regioni** (es. Regione Emilia Romagna), **ai fini del riconoscimento dell'esenzione in parola**, richiedevano soltanto che tali autoveicoli e motoveicoli **fossero iscritti in uno dei registri ASI**, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI (in tal caso, la certificazione d'iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche **sarebbe stata prodotta dalla Regione medesima**).

#### **Altre esenzioni applicabili per particolari autoveicoli**

Oltre ai suddetti veicoli di interesse storico artistico, **risultano espressamente esentati dal pagamento del tributo in argomento**, a norma dell'art. 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche le **seguenti tipologie di veicoli**.

#### **Art. 17 "esenzioni permanenti" del Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche**

Gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

I veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile.

Gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei Trasporti o dal Ministero della Marina Mercantile.

Gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi.

Gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio.

Gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita

licenza.

I motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; si tratta sostanzialmente degli autoveicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti.

Gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia a condizione di reciprocità di trattamento.

I velocipedi con motore ausiliario, i motocicli e le motocarrozze, i motocicli leggeri e le motocarrozze leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati e invalidi per qualsiasi causa.

### **Novità della legge di stabilità**

Ebbene, **tra le novità contenute nella legge di stabilità per l'anno 2015 rientra l'abrogazione dell'esenzione per i soli veicoli di oltre vent'anni** considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Pertanto, **dall'1.1.2015 non potranno più godere dell'esenzione dal c.d. "bollo auto" i veicoli** (sia autoveicoli che motoveicoli) **con più di vent'anni:**

- **costruiti specificamente per le competizioni;**
- **costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica;**
- **costruiti in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;**
- **che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico** in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume, che non appartengono a nessuna delle fattispecie sopra elencate.

#### **Osserva**

È ovvio che **il pagamento della tassa di circolazione** (dovuta anche in caso di non utilizzo del mezzo), **esonera i proprietari di detti autoveicoli dal pagamento della tassa forfettaria** in precedenza prevista, **qualora l'autoveicolo in parola fosse utilizzato su strada o su aree pubbliche.**

<b>Tipologie di autoveicoli</b>	<b>Esenzione bollo auto fino 31.12.2014</b>	<b>Esenzione bollo auto dal 01.01.2015</b>
Autoveicoli e motocicli ultratrentenni	<b>Si</b>	<b>Si</b>
Autoveicoli e motocicli ventenni	<b>Si</b>	<b>No</b>
Autoveicoli del Presidente della Repubblica;	<b>Si</b>	<b>Si</b>

Autoveicoli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica, Veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, Autobus e autoscafi che effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico Autocarri e autoscafi destinati esclusivamente al servizio di estinzione degli incendi per conto dei Comuni o di associazioni umanitarie; Autoveicoli per disabili Ecc..		
---	--	--

Cordiali saluti.

Marco Perciballi